



# ORDINE degli AVVOCATI

presso il Tribunale di VERBANIA

Palazzo di Giustizia - C.so Europa n. 3 - 28922 VERBANIA  
Tel. 0323 503872 – Telefax 0323 557548  
[verbaniaavvocati@ordineavvocativerbania.it](mailto:verbaniaavvocati@ordineavvocativerbania.it)  
[www.ordineavvocativerbania.it](http://www.ordineavvocativerbania.it)

## *Regolamento*

*delle attività per la formazione professionale<sup>1</sup>*

### **Articolo 1**

L'attività di formazione professionale continua degli avvocati verbanesi è disciplinata dal "Regolamento per la Formazione Professionale Continua" approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007 (di seguito: Regolamento nazionale) nonché dalla presente delibera con la quale il Consiglio intende disciplinare gli aspetti rimessi alla discrezionalità dell'Ordine territoriale dal Regolamento nazionale.

L'obbligo di formazione si intende esteso ai Praticanti che, avendo acquisito l'abilitazione al patrocinio ex art. 8 R.D.L. n. 1578/33, abbiano compiuto il periodo di pratica prescritto, indipendentemente dal fatto che abbiano richiesto (ed ottenuto) il relativo certificato.

### **Articolo 2**

Nell'espletamento delle attività di predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa, organizzazione degli eventi formativi, accreditamento di quelli organizzati da altri Enti, Istituzioni od Associazioni, nonché di ogni altra dal Regolamento nazionale attribuita al Consiglio dell'Ordine, questo si avvale della Commissione per la Formazione Permanente istituita con delibera in data 01 agosto

---

<sup>1</sup> Approvato con delibera del Consiglio dell'ordine del tre dicembre duemilasette.

2007.

La Commissione potrà altresì essere sentita in ogni altro caso il Consiglio lo ritenga opportuno.

### **Articolo 3**

La predisposizione del P.O.F. avviene previa consultazione, ed in quanto possibile coordinamento, con gli altri **Ordini Distrettuali**, l'**Unione Regionale** dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e Valle d'Aosta e le sezioni locali delle **Associazioni Forensi** <sup>2</sup>.

Il Consiglio intende altresì favorire il coinvolgimento dell'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino (O.A.Ti.) al fine della condivisione degli eventi formativi che possano presentare interesse comune <sup>3</sup>.

Tendenzialmente il P.O.F. deve garantire agli Iscritti la possibilità di maturare i crediti annuali necessari a norma del Regolamento nazionale scegliendo gli argomenti di approfondimento: particolare attenzione è rivolta a che le iniziative rispondano – per argomenti trattati, tipologia e qualità – alle esigenze di formazione ed aggiornamento professionale evidenziate dal Codice Deontologico ed alle finalità del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense.

Nel predisporre il P.O.F. devono essere preferiti eventi dal vivo, piuttosto che la proiezione in differita di incontri videoregistrati.

Tra le altre, gli eventi formativi possono assumere la forma di

- “Incontro di Studio”, nel quale uno o, meglio, più relatori espongono le problematiche legate a singoli argomenti determinati, con la possibilità di quesiti al termine della esposizione;
- “Tavola rotonda” durante la quale più soggetti sono chiamati a confrontarsi su di un unico argomento, eventualmente anche su stimoli dei presenti;
- “Seminario”, che presuppone la presenza di un numero ristretto di partecipanti cosicché tutti abbiano la possibilità di interloquire col relatore;
- “Convegno”, quale evento di maggior respiro, della durata di una o più giornate, con più relatori di elevata e notoria competenza.

### **Articolo 4**

In adesione alle indicazioni contenute nel Regolamento nazionale, deve essere favorita la formazione gratuita, almeno per gli iscritti all'Ordine di Verbania.

Un contributo, stabilito di volta in volta dal Consiglio, può, invece, essere richiesto a professionisti iscritti presso altri Ordini.

---

<sup>2</sup> Comma così modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine in data trentuno marzo duemilanove.

<sup>3</sup> Comma inserito con delibera del Consiglio dell'Ordine in data trentuno marzo duemilanove.

## Articolo 5

L'iscrizione alle singole iniziative formative predisposte da questo Consiglio dell'Ordine deve essere effettuata secondo le modalità di volta in volta indicate nelle circolari informative che verranno trasmesse agli iscritti e pubblicate sul sito web.

Per ciascun evento formativo può essere previsto un numero massimo di partecipanti, laddove ciò sia necessario per garantire l'efficacia didattica dell'iniziativa o sia conseguente alla disponibilità delle aule. L'iscrizione sarà dunque consentita fino ad esaurimento dei posti disponibili e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Nell'ipotesi in cui, scaduti i termini per la presentazione delle domande, rimangano posti disponibili potranno essere ammessi ai corsi anche i praticanti senza patrocinio nonché, eventualmente, altri soggetti che ne facciano richiesta.

## Articolo 6

Si intendono accreditati dal Consiglio dell'Ordine di Verbania gli eventi formativi organizzati dall'**Unione Regionale** dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e Valle d'Aosta e dagli **Ordini Distrettuali** aderenti: la partecipazione a detti eventi attribuisce i crediti nella misura riconosciuta dall'U.R. o dall'O.D. che li organizza.

Si intendono altresì accreditati dal Consiglio dell'Ordine di Verbania gli eventi formativi organizzati da Enti e/o Associazioni che abbiano sottoscritto con il Consiglio Nazionale Forense protocollo d'intesa inerente le attività di formazione professionale: l'accreditamento si intende concesso nei limiti del protocollo stesso.

Si intendono inoltre accreditati dal Consiglio dell'Ordine di Verbania gli eventi formativi organizzati dal Consiglio Superiore delle Magistratura, dalla Cassa Forense e dagli Ordini professionali forensi degli Stati membri dell'U.E.: la partecipazione a detti eventi attribuisce i crediti secondo le indicazioni di cui al presente regolamento<sup>4</sup>.

## Articolo 7

Con riferimento agli eventi formativi di cui alla lettera b) dell'art. 3 del Regolamento nazionale, la partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari attribuisce credito formativo allorché - e nel limite in cui - sia previsto nell'atto costitutivo della commissione e/o del gruppo di lavoro.

---

<sup>4</sup> Comma inserito con delibera del Consiglio dell'Ordine in data trentuno marzo duemilanove.

In applicazione del disposto dell'articolo 4, comma 1, e comunque nei limiti di cui al comma 2, del Regolamento nazionale, si prevede che:

- relazioni o lezioni di cui alla lettera a) comportano il riconoscimento di crediti in numero triplo rispetto a quelli attribuiti ai partecipanti agli eventi: ove non previsto, il credito formativo è riconosciuto in misura di tre crediti per ciascuna ora;
- le pubblicazioni di cui alla lettera b) attribuiscono crediti nella misura che il Consiglio dell'Ordine determina di volta in volta in ragione della natura e rilevanza della pubblicazione nonché dell'impegno dalla stessa richiesto: salvo diversa valutazione motivata caso per caso sono riconosciuti numero 12 crediti per le pubblicazioni di libri, saggi o monografie e numero 4 crediti per le note a sentenza e/o articoli di dottrina <sup>5</sup>;
- i contratti di insegnamento di cui alla lettera c) attribuiscono crediti nella misura che il Consiglio dell'Ordine determina di volta in volta in ragione della natura, rilevanza ed impegno che l'insegnamento richiede;
- la partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Avvocato per tutta la loro durata comporta il riconoscimento di 24 crediti: ove la partecipazione sia parziale, il Consiglio determina i crediti in base alla durata dell'impegno;
- le attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia presso la propria organizzazione professionale previste dalla lettera e) potranno essere autorizzate, con valutazione e determinazione dei crediti caso per caso, a condizione che all'atto della richiesta di autorizzazione vengano dettagliatamente indicati, producendo all'uopo le relative relazioni scritte, i contenuti degli eventi formativi, i nominativi dei docenti, il luogo e le modalità di svolgimento degli eventi. Non possono essere chiamati come docenti avvocati interni all'organizzazione professionale che richiede l'autorizzazione all'attività di studio ed aggiornamento autonoma.

## **Articolo 8**

Il Consiglio istituisce un registro informatico della formazione in cui, a cura della Segreteria, verranno inserite le partecipazioni di ciascun iscritto agli eventi organizzati dall'Ordine, nonché agli altri eventi organizzati da terzi rispetto ai quali gli iscritti abbiano prodotto attestato di partecipazione od autocertificazione.

La documentazione della partecipazione agli eventi organizzati dall'Ordine di appartenenza e l'aggiornamento del registro informatico viene effettuata, di volta in volta, ad opera della Segreteria

---

<sup>5</sup> Comma così modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine in data trentuno marzo duemilanove.

dell'Ordine sulla scorta dei 'fogli di presenza' di cui all'articolo 9 ovvero delle risultanze dei sistemi elettronici in dotazione al Consiglio <sup>6</sup>.

Ai fini della valutazione della partecipazione ad eventi formativi non organizzati dall'Ordine di Verbania, l'Avvocato che ne abbia interesse deve produrre attestato di partecipazione od autocertificazione nei quali siano indicati Ente organizzante o accreditante, argomenti trattati, nominativo dei relatori, data e durata dell'evento.

Ai fini della valutazione dell'adempimento dell'obbligo formativo ciascun avvocato iscritto all'Ordine di Verbania che intenda far valere crediti formativi acquisiti attraverso attività – anche rientranti tra quelle indicate alle lettere b) e c) dell'articolo 3 ed alle lettere a), b), c), d,) ed e) dell'articolo 4, del Regolamento nazionale – non organizzate dall'Ordine di appartenenza, deve produrre, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2009, documentazione, o autocertificazione, attestante l'attività formativa e sintetica relazione descrittiva <sup>7</sup>.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio provvede all'assegnazione dei crediti a ciascun iscritto derivanti dallo svolgimento delle attività formative nell'anno precedente ed al relativo aggiornamento del registro informatico.

## **Articolo 9**

Con riferimento agli eventi organizzati dall'Ordine di Verbania, la vigilanza sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli Iscritti, avviene attraverso il sistema della registrazione dei partecipanti mediante la doppia apposizione della firma e dell'orario all'ingresso e all'uscita ovvero i sistemi elettronici in dotazione al Consiglio <sup>8</sup>.

Ai partecipanti iscritti presso altri Ordini, verrà rilasciato attestato portante l'indicazione degli argomenti trattati, del nominativo dei relatori, della data e durata dell'evento.

## **Articolo 10**

Le istituzioni, le associazioni forensi o gli organismi pubblici o privati che, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 3 del Regolamento nazionale, intendano ottenere l'accreditamento di eventi da essi organizzati presso l'Ordine degli Avvocati di Verbania devono farne domanda all'Ordine utilizzando il modulo all'uopo predisposto dal Consiglio (All. A) o, comunque, fornendo tutte le indicazioni nei medesimi richieste.

---

<sup>6</sup> Comma così modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine in data trentuno marzo duemilanove.

<sup>7</sup> Comma così modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine in data tre novembre duemilaotto.

<sup>8</sup> Comma così modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine in data trentuno marzo duemilanove.

Le domande devono essere presentate almeno venti giorni prima della data per la quale l'evento è fissato.

Su di esse il Consiglio si pronuncia entro 15 giorni dalla presentazione o dal deposito della integrazione eventualmente richiesta.

L'accREDITAMENTO viene concesso o negato valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati.

In particolare le domande provenienti da enti od organismi privati operanti con finalità di lucro devono essere accompagnate da una relazione che indichi il luogo, la durata e la data dell'evento, i nomi dei relatori ed i loro *curricula*, i contenuti delle relazioni, le modalità di iscrizione e la disponibilità di posti, il costo di iscrizione ed infine le modalità di controllo delle presenze; esse possono essere accolte a condizione che l'accREDITAMENTO sia richiesto con riferimento ad eventi caratterizzati da indiscutibile interesse tecnico scientifico, da autorevolezza dei relatori, da approfondimento della materia trattata e purché il costo di iscrizione sia ragionevolmente proporzionato alla durata dell'evento.

\*

## **Allegato A**

Al **CONSIGLIO**  
dell'**ORDINE degli AVVOCATI**  
presso il Tribunale di **VERBANIA**

### **RICHIESTA di ACCREDITAMENTO di EVENTO FORMATIVO**

(Completare il modello scrivendo nelle aree grigie.  
Spedire per posta ordinaria, telefax o posta elettronica certificata con gli allegati richiesti)

Il sottoscritto (cognome, nome, luogo e data di nascita)

nella qualità di

per l'ENTE ORGANIZZATORE / PROMOTORE (denominazione e sede)

### **RICHIEDE**

l'accreditamento del seguente EVENTO dal TITOLO

del TIPO <sup>9</sup>

che avrà svolgimento nel seguente LUOGO

nei seguenti GIORNI ed ORARI

in cui saranno RELATORI (nominativo, qualifica, titolo)

Il sottoscritto precisa che:

verranno adottati i seguenti STRUMENTI di CONTROLLO delle PRESENZE

---

<sup>9</sup> **“Incontro di Studio”**: uno o, meglio, più relatori espongono le problematiche legate a singoli argomenti determinati, con la possibilità di quesiti al termine della esposizione;  
> **“Tavola rotonda”**: più soggetti sono chiamati a confrontarsi su di un unico argomento, eventualmente anche su stimoli dei presenti;  
> **“Seminario”**: presuppone la presenza di un numero ristretto di partecipanti cosicché tutti abbiano la possibilità di interloquire col relatore;  
> **“Convegno”**: evento di maggior respiro, della durata di una o più giornate, con più relatori di elevata e notoria competenza;  
> **“Altro”**: (Specificare).

è previsto un LIMITE MASSIMO di PARTECIPANTI nella misura di:

il COSTO pro-capite è determinato in €

COORDINATORE / REFERENTE per le comunicazioni del caso è (nominativo e recapiti):

**Il sottoscritto prende atto che l'accreditamento è in ogni caso condizionato alla conformità dell'evento rispetto a quanto in programma e si impegna a comunicare al Consiglio dell'Ordine, entro giorni quaranta dallo svolgimento dell'evento, il complessivo numero delle presenze rilevate e certificate nonché eventuali modifiche intervenute rispetto ai dati forniti.**

Allegati (necessari):

- > relazione descrittiva per la valutazione dell'evento;
- > *curricula* relatori;
- > materiale informativo dell'Ente richiedente, anche in ordine a precedenti eventi organizzati.

Data \_\_\_\_\_

Firma del richiedente

\_\_\_\_\_

\*

Il presente Regolamento unitamente al modulo per la richiesta di accreditamento degli eventi formativi verrà depositato presso la Segreteria dell'Ordine ed altresì pubblicato sul sito dell'Ordine [www.ordineavvocativerbania.it](http://www.ordineavvocativerbania.it).

f.to  
Il Consigliere Segretario  
Avv. Sergio Napoletano

f.to  
Il Presidente  
Avv. Bruno Stefanetti